



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

**REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO LAUREA MAGISTRALE IN
PUBLIC AND CULTURAL DIPLOMACY**

(CLASSE LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo)

(Emanato con D.R. 961 del 24 maggio 2021 e pubblicato sull'albo on line di Ateneo il 24 maggio 2021)

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
- per PCD laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy, la laurea magistrale in Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Classe LM81;
- per CFU, crediti/o formativi/o universitari/o;
- per SSD, settore scientifico-disciplinare;
- per SUA-CdS, la scheda unica annuale del Corso di studio (All. 1)

Articolo 2 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di Laurea Magistrale in Public and Cultural Diplomacy, appartenente alla Classe LM-81 (Scienze per la cooperazione allo sviluppo), ai sensi del D.M. 270/2004 e successivi decreti attuativi.

2. La titolarità del corso di laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy è attribuito al Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive (Dipartimento di riferimento) in contitolarità con il Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali e con il Dipartimento di Scienze politiche e internazionali.

3. Il corso di laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy ha una durata normale di due anni e ha l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato nell'ambito delle relazioni internazionali e della cooperazione impiegate su valori identitari e culturali.

4. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive, su proposta del Comitato per la didattica, qualora lo ritenga necessario, può deliberare annualmente l'accesso programmato locale al corso di studi ai sensi della legge 264/1999 e successive modificazioni e integrazioni, secondo l'iter previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy è necessario avere acquisito 120 CFU.

6. Il piano degli studi del corso di laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy prevede n°11 esami per gli insegnamenti caratterizzanti e affini e integrativi, oltre a quelli relativi ad insegnamenti a scelta dello studente. Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento del titolo, le conoscenze linguistiche e la prova finale.

Articolo 3 – Obiettivi formativi specifici

1. Gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy, relativi alla formazione di laureati che abbiano acquisito adeguate e approfondite conoscenze in discipline sociologiche e politologiche; giuridiche; storico geografiche ed economiche, sono riportati nel Quadro A4.a della SUA-cds.

Articolo 4 – Risultati di apprendimento attesi

1. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonché le abilità e le competenze che i laureati del corso di laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo, sono riportati nei Quadri A4.b, A4.c della SUA-cds.

Articolo 5 – Sbocchi occupazionali e professionali

1. Il conseguimento del titolo di dottore magistrale in Public and Cultural Diplomacy consente gli sbocchi occupazionali indicati nel Quadro A2.a della SUA-CdS.

Articolo 6 – Conoscenze richieste per l'accesso

1. Al corso di laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy possono essere ammessi gli studenti/i laureati in possesso di specifici requisiti, nonché di una adeguata preparazione personale. Non è consentita l'iscrizione con debiti formativi.

Articolo 7 – Requisiti curriculari per l'ammissione

1. Per l'ammissione al corso laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy è richiesto il possesso di requisiti curriculari verificato secondo le modalità previste nella SUA-CdS, Quadro A3 *Requisiti curriculari di ammissione*.

Articolo 8 – Prova di verifica della preparazione personale dello studente

1. Alla prova di verifica potranno partecipare laureati/studenti in possesso dei requisiti curriculari richiesti per l'iscrizione nonché laureandi che abbiano già acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi e, fra questi, tutti quelli relativi ai SSD richiesti come requisiti curriculari. I laureandi che abbiano superato la prova di ammissione sono ammessi con riserva e possono iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio richiesto entro i termini previsti per la chiusura delle iscrizioni.

2. La prova si svolge secondo le modalità illustrate nella SUA-CdS, Quadro A3 *Requisiti curriculari di ammissione*.

Articolo 9 – Ammissione diretta

1. Sono esonerati dalla prova di verifica, in quanto riconosciuti in possesso di adeguata preparazione, i laureati in possesso degli specifici requisiti curriculari di cui all'art.7 e che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione di laurea non inferiore a 95/110.

Articolo 10 – Comitato per la Didattica

1. Le funzioni e le competenze del Comitato per la didattica del corso di laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 11 - Valutazione della qualità della didattica

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel Quadro D1 della SUA- CdS.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Articolo 12 – Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato per il corso di laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy sono coordinate dal Comitato per la didattica secondo quanto riportato dal Quadro B5 della SUA- CdS.

Articolo 13 – Riconoscimento dei crediti

1. Spetta al Comitato per la didattica il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I criteri di cui si avvale il Comitato per la didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:

- corrispondenza di SSD;
- programmi dei corsi seguiti;
- date degli esami sostenuti.

È inoltre previsto un colloquio integrativo con i docenti di riferimento nel caso di CFU conseguiti:

- in corsi per i quali risulti una mancata corrispondenza di SSD, ma con contenuti similari;
- a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione al fine di valutare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

3. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato da un corso di studio appartenente alla stessa Classe, la quota di CFU riconosciuti, relativi a un SSD, non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti nell'ambito dello stesso settore.

Articolo 14 – Mobilità internazionale degli studenti

1. Il corso di laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea (*es: Erasmus/ Erasmus +...*) ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B5 SUA-CdS.

Articolo 15 – Piano delle attività formative

1. Il piano di studi della laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy è riportato nel Quadro B1.a SUA-CdS.

2. Entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studi individuale, in cui devono essere indicati:

- gli insegnamenti o i moduli scelti per l'acquisizione di CFU a libera scelta;
- gli insegnamenti o le altre attività formative tramite i quali intende eventualmente conseguire CFU in sovrannumero.

3. I CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea/laurea magistrale dell'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la didattica.

Articolo 16 – Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. La definizione delle tipologie didattiche e i relativi CFU assegnati, differenziati a seconda del volume di lavoro richiesto allo studente, sono indicate nella tabella seguente:



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Attività	Definizione	Ore/CFU Didattica assistita
Lezioni frontali	Lezione ed elaborazione autonoma dei contenuti	8
Esercitazioni pratiche	Applicazioni tecniche che consentono di chiarire il contenuto delle lezioni frontali. Può essere prevista una relazione finale.	8
Laboratori	Attività che prevedono, previa una introduzione teorica, l'interazione dello studente con apparecchiature scientifiche.	12
Laboratorio seminariale e didattica per piccoli gruppi	Lo studente, sotto la guida del docente, partecipa e porta dei contributi alla discussione su un tema assegnato	4

Articolo 17 – Esami e verifiche del profitto

1. La verifica del profitto sugli insegnamenti caratterizzanti e affini e integrativi nonché su quelli linguistici avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale lode. Per i corsi articolati in moduli, la valutazione finale deriva dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo.

2. Per gli esami di profitto sono previste tre sessioni ordinarie:

- Prima sessione: 2 appelli di norma nel periodo di silenzio didattico tra i due semestri;
- Seconda sessione: 3 appelli, di norma tra giugno e luglio;
- Terza sessione: 2 appelli, di norma nel mese di settembre.

Possono essere previste sessioni straordinarie appositamente deliberate dal Consiglio di dipartimento su proposta del Comitato per la didattica, fermo restando il rispetto del principio della non sovrapposizione degli appelli di esami di profitto con le lezioni dei singoli corsi di studi.

3. Il calendario degli esami di profitto è pubblicato con almeno un mese di anticipo. Eventuali variazioni (solo per posticipazione date) possono essere apportate per giustificati motivi e previa autorizzazione del Presidente del Comitato per la didattica.

Articolo 18 – Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti, durante il loro percorso formativo, devono acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello di competenza B2, da conseguire, ove non posseduto, entro il primo anno.

2. Il conseguimento del livello B2 della lingua inglese è attestato dal possesso di certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o previo conseguimento di equivalente idoneità presso il Centro linguistico di Ateneo.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Articolo 19 – Frequenza del corso di studio

1. La frequenza del corso di laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy non è obbligatoria, salvo che non sia espressamente prevista per specifiche attività formative, su proposta del docente e approvata dal Comitato per la didattica.
3. Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

Articolo 20 – Prova finale

1. La prova finale deve verificare che il laureando/laureando magistrale abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa, secondo le modalità previste dal Quadro A5 della SUA-CdS.

Articolo 21 - Calendario dell'attività didattica

1. Il calendario dell'attività didattica è riportato nel Quadro B2.a della SUA-CdS.

Articolo 22 - Disposizioni transitorie

L'eventuale abbreviazione di carriera per "rendimento didattico eccezionalmente elevato" previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo è possibile nel caso in cui lo studente abbia superato gli esami previsti dall'ordinamento didattico con una media ponderata maggiore o uguale a 29/30 e abbia conseguito la lode in almeno 7 esami.

Articolo 23 – Approvazione e modifiche del Regolamento didattico

1. Le modifiche del Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive (Dipartimento di riferimento) e dei Dipartimenti contitolari di Scienze Storiche e dei Beni Culturali e di Scienze Politiche e Internazionali su proposta del competente Comitato per la didattica e approvate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche della SUA-CdS seguono l'iter appositamente previsto.

Articolo 24 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.